

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1267/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda il termine per la trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽⁴⁾, contiene standard, definizioni, classificazioni e norme contabili comuni cui deve riferirsi l'elaborazione della contabilità degli Stati membri per le necessità statistiche della Comunità, al fine di ottenere risultati confrontabili tra gli Stati membri.

(2) La relazione del Comitato monetario sui requisiti della statistica nell'Unione economica e monetaria (UEM), approvata dal Consiglio Ecofin del 18 gennaio 1999, ritiene che il buon funzionamento dell'UEM e del mercato unico necessiti di un'efficace sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, a partire da un sistema di informazioni statistiche esaustivo sui cui dati i responsabili politici possano fondare le loro decisioni. La relazione sottolinea l'assoluta necessità di disporre di tali informazioni per l'intera Comunità e, in particolare, per gli Stati membri che fanno parte della zona euro.

(3) La relazione sottolinea che in seno all'UEM il confronto nei diversi paesi del mercato del lavoro richiederà maggior attenzione.

(4) È opportuno ridurre a settanta giorni il termine per la trasmissione dei principali aggregati della contabilità nazionale per la compilazione delle statistiche trimestrali della zona euro.

(5) È opportuno abolire le deroghe trimestrali e annuali accordate agli Stati membri, che impediscono di compilare i principali aggregati della contabilità nazionale per la zona euro e la Comunità.

(6) L'Action Plan on Economic and Monetary Union Statistical Requirements, approvato dal Consiglio ECOFIN del 29 settembre 2000, individua come priorità la trasmissione di dati della contabilità nazionale sull'occupazione nell'unità «ore lavorate».

(7) Ai sensi dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁵⁾ e della decisione 91/115/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾ sono stati consultati il Comitato del programma statistico (CPS) e il Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato B del regolamento (CE) n. 2223/96 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 258.

⁽²⁾ GU C 253 del 22.10.2002, pag. 14.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 febbraio 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 13 maggio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 110 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19.